



Comune di Visso

Provincia di Macerata



Prot. 8003
R.S.G. n. 883/0 9 AGO. 2019

AVVISO

Il Sindaco rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 13/07/2019, è stata approvata la modifica ed integrazione al comma 6 dell'art.27 dello Statuto Comunale:

Art. 27 – VICESINDACO

- 1 – Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis della Legge 19.03.1990, n.55. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio Comunale. In caso di assenza o di impedimento degli Assessori la sostituzione spetta al Consigliere anziano.
- 2 – Se la cessazione della carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti, il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.
- 3 – Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
- 4 – Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.
- 5 – Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.
- 6 - Gli assessori estranei al Consiglio non possono svolgere le funzioni di Vicesindaco

che nel testo modificato, risulta essere il seguente:

Art. 27 – VICESINDACO

- 1 – Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis della Legge 19.03.1990, n.55. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio Comunale. In caso di assenza o di impedimento degli Assessori la sostituzione spetta al Consigliere anziano.
- 2 – Se la cessazione della carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti, il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.
- 3 – Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
- 4 – Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.
- 5 – Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.
- 6 – Gli assessori estranei al Consiglio possono svolgere le funzioni di Vicesindaco. I poteri riguardanti la convocazione e la presidenza del Consiglio restano di competenza del Consigliere anziano.

La presente modifica è pubblicata ed affissa all'albo pretorio dell'Ente entrando in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco
Spiganti Maurizi Gian-Luigi

